

Codice A1906A

D.D. 23 dicembre 2019, n. 781

R.D. 1443/1927. Istanza di modifica della Concessione mineraria denominata "SEULA" situata nel territorio del Comune di Baveno (VB) per l'inclusione di una nuova pertinenza. Richiedente: Societa' Graniti e Marmi di Baveno S.r.l. Pos. C00280.

Visto:

il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;

il D.P.R. 128/1959 sulle “Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere” e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

il D.P.R. 382/1994 sulla “Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”;

l’art. 826 del Codice Civile che dichiara appartenere al Patrimonio Indisponibile dello Stato le miniere e le loro pertinenze;

la D.G.R. n. 33-7606 del 28 settembre 2018, assunta ai sensi dell’art. 13 l.r. 40/1998, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di rinnovo della concessione di coltivazione e recupero ambientale per minerali di feldspati, appartenenti alla 1^ categoria (miniere) ex R.D. 1443/1927, denominata “SEULA”, situata in territorio del comune di Baveno (VB) e contestualmente la sopra citata concessione di miniera è stata rinnovata per 10 anni fino al 27 settembre 2028;

l’istanza datata 4 aprile 2019, con la quale la Società Graniti e Marmi di Baveno S.r.l. -Gruppo AGIFIN- con sede legale in Via Cave s.n.c., Baveno (VB) CAP 28831, (P.I.00922330030) ha chiesto ai sensi del R.D. 1443/1927 l’inclusione nelle pertinenze minerarie della miniera denominata “SEULA” dell’impianto di frantumazione e selezione e le aree ad esso pertinenti, sito in località “Feriolo”, insistente sui mappali: 58, 59, 85(parte), 116, 117 del Foglio n. 3 del Comune di Baveno, già esistente e connesso alla cava “Scala dei Ratti”;

la documentazione integrativa presentata dal proponente il 29 luglio 2019;

i seguenti pareri acquisiti mediante Conferenza di Servizi svolta in modalità asincrona il 29 novembre 2019:

- parere favorevole n. 23799 del 22.11.2019 dell’Amministrazione provinciale del Verbano-Cusio-Ossola;
- parere favorevole del Comune di Baveno, espresso con D.G.C. n.161 del 28.11.2019, con la condizione che la Società presenti istanza di concessione amministrativa ai sensi della l.r. 29/2009 all’Amministrazione comunale per le aree gravate da uso civico.

Preso atto che:

il minerale grezzo estratto dalla miniera viene preventivamente frantumato per la riduzione di pezzatura, con relativa selezione e vagliatura ad umido, nell’impianto di frantumazione primaria e

secondaria situato in località nel perimetro della cava “Scala dei Ratti”, situata in comune di Baveno (VB);

per l’arricchimento del minerale estratto dalla miniera “Seula” è necessario che il grezzo sia preventivamente frantumato e selezionato presso l’impianto sopra menzionato e che non è possibile effettuare tali operazioni presso altri impianti;

la Società Beton Edile S.r.l. del Gruppo AGIFIN, titolare dell’autorizzazione della cava “Scala dei Ratti”, autorizzata fino al 28 agosto 2019, non intende proseguire l’attività estrattiva e conseguentemente effettuare il recupero ambientale per l’esecuzione del quale ha chiesto il rinnovo alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, tuttora in itinere;

l’area oggetto di richiesta di concessione mineraria è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 e al vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004;

ritenuto che la coltivazione del giacimento minerario oggetto della concessione “Seula” che, a seguito della classificazione del R.D. 1443/1927, è patrimonio indisponibile dello Stato e riveste carattere di pubblica utilità in quanto fondamentale come materia prima indispensabile per l’industria ceramica.

Tutto ciò premesso:

visti gli atti d’ufficio,

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 “Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria”;

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e s.m.i.;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la L.R. 44/2000;

visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: “Aggiornamento degli importi fissi dell’imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell’art. 1, comma 300 della L. 311/04”;

visto il D.lgs. n.117/2008;

attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DNS 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, l'impianto di frantumazione e selezione, comprensivo delle aree pertinenti e i piazzali, esistente sui mappali 58, 59, 85(parte), 116, 117 del Foglio n. 3 del Comune di Baveno ai sensi dell'art. 23 del R.D. 1443/1927 fa parte delle pertinenze della miniera denominata "Seula" a decorrere dalla data della presente determinazione.

2. Il titolare della concessione è tenuto a:

a) rinnovare il contratto di locazione del mappale 85, Foglio 3 del comune di Baveno, adeguandolo alla durata della concessione mineraria "Seula"; copia del nuovo contratto deve essere inviata al Settore Polizia mineraria, cave e miniere;

b) richiedere la concessione amministrativa ai sensi della l.r. 29/2009 all'Amministrazione comunale di Baveno per i terreni gravati da uso civico, adeguandola alla durata della concessione mineraria "Seula", copia della nuova concessione amministrativa deve essere inviata al Settore Polizia mineraria, cave e miniere;

c) presentare alla Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla data della presente determinazione, la garanzia fidejussoria per il recupero ambientale delle aree su cui insiste l'impianto di frantumazione e selezione descritto nelle premesse. La garanzia fidejussoria deve essere calcolata e predisposta secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 : "Art.33 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie".

d) fornire ai Funzionari del Settore Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;

e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

3. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati; essa è valida esclusivamente nei riguardi degli aspetti minerari, fa salvi ogni altro atto di autorizzazione o di concessione richiesti dalla normativa.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

VISTO
Il Direttore regionale
Dott.ssa Giuliana Fenu

GM/FT/mcc